

Codice A1604B

D.D. 22 dicembre 2020, n. 789

Istanze 25/06/1994 e 15/09/1999 di Enel S.p.A. (ora Enel Green Power Italia s.r.l.) intese ad ottenere incremento a 140 m³/s della portata massima derivabile dal fiume Ticino dagli impianti idroelettrici di Vizzola, Tornavento e Turbigo superiore. Parere ai sensi del Protocollo d'intesa tra Lombardia e Piemonte per il rilascio dei provvedimenti amministrativi relativi alle derivazioni interregionali.



ATTO DD 789/A1604B/2020

DEL 22/12/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1604B - Tutela delle acque

OGGETTO: Istanze 25/06/1994 e 15/09/1999 di Enel S.p.A. (ora Enel Green Power Italia s.r.l.) intese ad ottenere incremento a 140 m³/s della portata massima derivabile dal fiume Ticino dagli impianti idroelettrici di Vizzola, Tornavento e Turbigo superiore. Parere ai sensi del Protocollo d'intesa tra Lombardia e Piemonte per il rilascio dei provvedimenti amministrativi relativi alle derivazioni interregionali.

Premesso che:

- il Canale Industriale “Vittorio Emanuele III” porta le acque prelevate dal fiume Ticino mediante presa in comune con il Canale Eugenio Villoresi, oggetto di separata concessione, dal bacino di ripartizione, in località Maddalena in Comune di Somma Lombardo (VA), fino all'incile da cui si origina il Naviglio Grande nel territorio del Comune di Turbigo (MI);
- il Canale Industriale nel suo percorso alimenta in cascata le tre centrali idroelettriche di Vizzola Ticino, Tornavento e Turbigo Superiore, disposte in serie lungo il suo percorso di circa 17 km;
- i tre impianti idroelettrici (le centrali e le relative opere di adduzione) sono stati assentiti nel tempo con distinte e sequenziali concessioni rilasciate dal Ministero Dei Lavori Pubblici.

Verificato che, in relazione alla centrale idroelettrica di Vizzola Ticino:

- il Regio Decreto n. 1143 del 8 aprile 1939, regolato dal disciplinare n. 3096 del 09/11/1936 modificato dal primo disciplinare suppletivo n. 3274 del 19/01/1938 e dal secondo disciplinare suppletivo n. 3483 del 06/12/1938, nel prorogare e modificare i precedenti Regi Decreti del 6 dicembre 1896, del 12 ottobre 1905 e n. 1257 del 27 gennaio 1927, concesse alla Società Lombarda per la Distribuzione di Energia Elettrica di derivare dal fiume Ticino in località Panperduto la portata massima di 120 m³/s (di 110 m³/s definitivi a cui aggiungere altri 10 m³/s in via precaria sino all'entrata in esercizio dell'opera di regolazione dei livelli del Lago Maggiore) per produrre, con una portata media annua di 108 m³/s sul salto di 29,33 m, la Potenza nominale media di hp 42.235,20 (pari a 31.055 kW);
- la concessione risultava assentita fino al 31/01/1977, data di scadenza della concessione già

originariamente prevista dal R.D. 27 gennaio 1927 n. 1257;

- nel secondo disciplinare suppletivo era, inoltre, specificato che la precarietà di una ulteriore portata di 10 m³/s da aggiungere alla portata massima di 110 m³/s di prelievo sarebbe durata fino all'entrata in esercizio della prevista realizzazione dell'opera regolatrice dei livelli del lago Maggiore, ma successivamente, per effetto del Regio Decreto n. 3344 del 06/06/1940, che assentiva al Consorzio del Ticino la concessione per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio dell'opera di regolazione del lago Maggiore, venne a cessare la precarietà per la portata di 10 m³/s indicata nei citati provvedimenti.

Verificato che, in relazione alla centrale idroelettrica di Tornavento:

- il Regio Decreto n. 4555 del 26 settembre 1941, di cui al disciplinare n. 3921 del 21/12/1941 e dal Disciplinare suppletivo n. 4319 del 03/02/1943, concedeva alla Società Lombarda per la Distribuzione di Energia Elettrica di utilizzare, fino al 12 dicembre 1999, le acque di scarico della predetta superiore centrale di Vizzola Ticino (dedotta la competenza allora stabilita di 1,5 m³/s della Roggia Gora Molinara di Valle Ticino) nella misura di 106,5 m³/s medi e di 110 m³/s massimi, più 10 m³/s in via precaria, per produrre sul salto di m 7,12 la potenza nominale media di 10.110,40 hp (pari a 7.434 kW) nella centrale di Tornavento.

Verificato che, in relazione alla centrale idroelettrica di Turbigo Superiore:

- il Decreto Interministeriale n. 352 del 07 marzo 1988, regolato dal disciplinare n. 1088 del 04/11/1987, concesse all'*Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL)*, subentrata a *Società Lombarda per Distribuzione di Energia Elettrica*, di derivare in Comune di Lonate Pozzolo dallo scarico della superiore centrale di Tornavento la portata massima di 120 m³/s e media di 106,50 m³/s per produrre sul salto di 9,20 metri la potenza nominale media di 9.605,88 kW, con restituzione di parte delle acque in Ticino all'imbocco del Naviglio Langosco tramite il canale di restituzione detto "Canale in regresso", parte nel Naviglio Grande e parte per l'azionamento del sottostante impianto detto di Turbigo Inferiore lungo il canale di restituzione detto "Tre salti", oggetto di distinta concessione di piccola derivazione. La concessione non aveva scadenza a norma dell'art. 4 comma 9 della legge 06/12/1962 n. 1643 "Istituzione dell'Ente nazionale per la energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche".

Verificato, inoltre, che:

- gli impianti e le opere di Vizzola Ticino e di Tornavento sono stati trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovavano dalla Società Lombarda per la Distribuzione di Energia Elettrica concessionarie all'Ente Nazionale Energia Elettrica (ENEL) per effetto delle disposizioni contenute nella legge 6 dicembre 1962 n. 1643.
- per effetto dell'applicazione dell'art.12 del Decreto Legislativo del 16 marzo 1999 n.79 "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica" tutte le concessioni rilasciate all'ENEL di grande derivazione idroelettrica scadono il 31/03/2029.

Viste le istanze di variante alle concessioni, presentate al Ministero dei LL.PP. – Provveditorato alle OO.PP. per la Lombardia, in data 25/06/1994, dall'Enel S.p.A., subentrata all'ENEL in forza della Legge 359/1992, con cui chiedeva:

- per l'impianto di Vizzola Ticino, l'aumento della portata massima derivabile dal fiume Ticino tramite il canale industriale dai 120 m³/s concessi fino a 136,5 m³/s, con portata media derivabile di 120,15 m³/s, per produrre sul salto di 29,33 m la PNM di 34.549 kW in luogo dei 31.055 kW concessi. Nella medesima istanza l'Enel S.p.A. ha precisato che le opere idrauliche di derivazione consentono il regolare deflusso di portate sino a 140 m³/s e che in alcuni periodi dell'anno i deflussi in Ticino sono tali che, soddisfatti i diritti delle concessioni in atto e assicurato il Deflusso Minimo Vitale allo stesso fiume, è possibile derivare in canale industriale portate eccedenti i 120 m³/s e sino a 138 m³/s. Dedotta quindi la competenza della Roggia Gora Molinara (stabilita in 1,5 m³/s, vettoriata nel canale industriale sino al bacino di carico di Vizzola Ticino dove a mezzo di una condotta viene derivata prima della centrale idroelettrica e fatta defluire nel vecchio alveo) rimangono utilizzabili per la produzione di energia elettrica 136,5

m³/s;

- per l'impianto di Tornavento, di poter derivare dallo scarico della centrale di Vizzola Ticino la portata massima di 136,5 m³/s e una portata media di 120,15 m³/s, per produrre, sul salto di 7,12 m, una portata nominale media di 8.387 kW invece che di 7.434 kW;
- per l'impianto di Turbigio Superiore di poter derivare dallo scarico della centrale di Tornavento la portata massima di 136,5 m³/s e media di 120,15 m³/s, così come calcolata in base al ventennio 1973-1992, per produrre sul salto di m 9,20 una portata nominale media di 10.837 kW invece di 9.605,88 kW.

Viste, inoltre, le tre distinte istanze di variante alle concessioni del 15 settembre 1999, con cui l'ENEL - Divisione Produzione chiese:

- per l'impianto di Vizzola Ticino che venisse concessa la portata massima derivabile di 140 m³/s, mantenuta la portata media di 108 m³/s e confermata la potenza nominale media di 31055 kW;
- per l'impianto di Tornavento che venisse concessa la portata massima derivabile di 138,5 m³/s, mantenuta la portata media di 106,5 m³/s e confermata la potenza nominale media di 7434,117 kW;
- per l'impianto di Turbigio Superiore che venisse concessa la portata massima derivabile di 138,5 m³/s, mantenuta la portata media di 106,5 m³/s e confermata la potenza nominale media di 9605,88 kW.

Rilevato che:

- l'istanza di derivazione in argomento ha carattere di "interregionalità", ai sensi dell'articolo 89, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali*", poiché l'opera di presa utilizzata è localizzata lungo un tratto del fiume Ticino che segna il confine tra la Regione Lombardia e la Regione Piemonte;
- al fine di disciplinare i procedimenti amministrativi per l'acquisizione dell'intesa nel caso di derivazioni di interesse interregionale tra la Regione Lombardia e la Regione Piemonte è stato sottoscritto nel 2004 il Protocollo d'Intesa "*Accordo tra le Regioni Lombardia e Piemonte in materia di derivazioni interregionali di cui all'art. 89, comma 2 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*";
- le opere di prelievo e le infrastrutture di trasporto e distribuzione delle acque sono interamente situate nel territorio della Regione Lombardia e pertanto, in forza del predetto *Accordo tra le Regioni Lombardia e Piemonte in materia di derivazioni interregionali*, "l'autorità competente" al rilascio del titolo di concessione è la Provincia di Varese, che secondo la normativa della Regione Lombardia è titolata al rilascio della concessione delle piccole derivazioni idriche, mentre "l'autorità cointeressata" è la Regione Piemonte che esprime la condivisione in linea tecnica sugli esiti istruttori ed emette il provvedimento d'intesa relativamente ai contenuti del disciplinare di concessione.

Considerato che, con nota del 16 settembre 2019, prot. n. 21331/2019, la regione Piemonte esprimeva la condivisione in linea tecnica (articolo 2 comma 4 dell'Accordo tra le Regioni Lombardia e Piemonte in materia di derivazioni interregionali) sull'istruttoria condotta dalla Regione Lombardia per assentire la variante alla concessione di derivazione, in capo a ENEL - Green Power S.p.A., per ottenere l'aumento di portata massima derivabile dal fiume Ticino a mezzo del Canale Industriale da 120 mc/s a 140 mc/s al fine di alimentare gli impianti idroelettrici di Vizzola Ticino, Tornavento e Turbigio Superiore, a condizione che il disciplinare aggiuntivo venisse così modificato:

- articolo 4) Garanzie da osservarsi e obblighi - Il concessionario dovrà trasmettere alla Provincia di Novara entro il 31 marzo di ogni anno la denuncia delle portate derivate prelevate nell'anno solare precedente, suddivise su base mensile;

- articolo 7) Canone – Nelle more della definizione del riparto dei canoni irrigui delle derivazioni interregionali, secondo le indicazioni dell'articolo 3 comma 2 dell'Accordo, tra le Regioni Lombardia e Piemonte in materia di derivazioni interregionali, il canone annuo corrisposto anticipatamente alla Regione Lombardia sarà suddiviso, secondo le modalità che saranno stabilite nell'accordo, tra le due Regioni.

Dato atto che la Regione Lombardia nel trasmettere, con nota del 7 dicembre 2020, prot. n. 44635/2020, alla Regione Piemonte, per ottenere il pare decisorio d'intesa, il disciplinare aggiuntivo, confermava che, relativamente alle prescrizioni proposte dalla Regione Piemonte e contenute nel "parere in linea tecnica" reso in data 19/08/2019, nella parte dispositiva del provvedimento di concessione sarà prescritto "di stabilire che la società Enel Green Power Italia s.r.l. dovrà trasmettere alla Provincia di Novara entro il 31 marzo di ogni anno la denuncia annuale delle portate derivate nell'anno precedente, suddivise su base mensile.", mentre in relazione alla ripartizione del canone di inserire quanto richiesto dalla regione Piemonte non esistendo, al momento, criteri concordati tra le due Regioni per la suddivisione del canone annuo.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 201

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici"
- articolo 89 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"
- Legge regionale 14 dicembre 1990, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e s.m.
- articolo 56 della Legge Regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i;
- Regolamento regionale del 29 luglio 2003, n. 10/R "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica" e s.m.i.
- Accordo tra le Regioni Lombardia e Piemonte in materia di derivazioni interregionali di cui all'articolo 89, comma 2 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, 112
- Regolamento regionale del 6 dicembre 2004 n. 15/R "Disciplina dei canoni regionali per l'uso dell'acqua pubblica"
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale"
- Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 117 - 10731 del 13 marzo 2007
- Regolamento regionale del 25 giugno 2007 n. 7/R "Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzione di acqua pubblica" e s.m.i
- Regolamento regionale del 17 luglio 2007 n. 8/R "Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale"
- articolo 17 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale"

- articolo 7, lettera a) del Provvedimento organizzativo allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 10 - 9336 del 1 agosto 2008
- Legge regionale 29 giugno 2009, n.19 "Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e la biodiversità" e s.m.i.
- Legge regionale 29 aprile 2011 n. 7, riguardante modifiche apportate alla legge 28 luglio 2008 n. 23 in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale
- Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2012, n. 31- 4009 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"
- Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po adottato con Deliberazione del Comitato istituzionale in data 24 febbraio 2010 n. 10 e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 112 del 15 maggio 2013
- Deliberazione n. 7/2015 del 17 dicembre 2015 con la quale il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po ha adottato il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po "Riesame e aggiornamento al 2015 (P.d.G. Po 2015)";
- Deliberazione n. 8/2015 del 17 dicembre 2015 con la quale il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po ha adottato la "Direttiva derivazioni per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione idrografico padano"
- Deliberazione n. 3 del 14 dicembre 2017 del Comitato della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino del fiume Po istituita presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare avente per oggetto: D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s. m.i., art. 65, comma 3 lett. c): modifiche e integrazioni alla "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po" (adottata con Deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 8 del 17 dicembre 2015
- Deliberazione n. 4 del 14 dicembre 2017 del Comitato della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino del fiume Po istituita presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare avente per oggetto: "Adozione della "Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del distretto idrografico e successivi riesami e aggiornamenti" in attuazione della misura individuale "Revisione del DMV, definizione delle portate ecologiche e controllo dell'applicazione sul territorio (KTM07-P3-a029)" del "Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015"

determina

di esprimere il parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2.4 Protocollo d'intesa "Accordo tra le Regioni Lombardia e Piemonte in materia di derivazioni interregionali" sottoscritto il 28 luglio 2004, alle istanze 25/06/1994 e 15/09/1999 presentate da Enel S.p.A. (ora Enel Green Power Italia s.r.l.) e intese ad ottenere l'incremento a 140 m³/s della portata massima derivabile dal fiume Ticino dagli impianti idroelettrici di Vizzola, Tornavento e Turbigo superiore.

Il predetto parere favorevole è subordinato all'inserimento nel decreto di concessione delle seguenti prescrizioni:

- le somme introitate a titolo di canone demaniale dalla Regione Lombardia, secondo le modalità e quantificazioni vigenti nel territorio lombardo, si intendono comprensive dell'importo che spetterà alla Regione Piemonte per effetto della definizione dell'atto integrativo di cui al paragrafo 3.2 del vigente Protocollo d'Intesa, approvato dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. VII/15968 del 30/12/2003 e dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 22 -12675 del 07/06/2004;
- il concessionario è tenuto a trasmettere alla Provincia di Novara entro il 31 marzo di ogni anno le informazioni riguardanti portate prelevate nel corso dell'anno solare precedente, suddivise su base mensile.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1- 4046 del diciassette ottobre 2016.

Dato atto che il presente provvedimento amministrativo non comporta oneri a carico della Regione

La presente deliberazione sarà trasmessa alla Regione Lombardia e alla Provincia di Varese e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale del dodici ottobre 2010 n. 22 e degli articoli 12 e 40 del Decreto legislativo del 14 marzo 2013 n. 33 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin